

AGEVOLAZIONI

Bonus strumenti musicali esente dal bollo

di **Alessandro Bonuzzi**

I certificati di frequenza rilasciati dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati nonché le istanze presentate dagli studenti per ottenerli sono **esenti dall'imposta di bollo**.

È questo il principale chiarimento fornito dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E** di ieri relativa al cosiddetto **bonus strumenti musicali** introdotto dall'articolo 1, comma 984, L. 208/2015.

L'agevolazione è stata oggetto del **provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato l'8 marzo 2016** che ne ha definito le modalità attuative, comprese quelle relative alla fruizione del credito d'imposta.

La norma istitutrice dell'agevolazione riconosce, **per il 2016**, a favore degli studenti di musica un contributo per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**, coerente con il corso di studi, **anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita**.

Lo sconto, poi, è **rimborsato** al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. A tal fine, prima di **concludere** la vendita, il cedente deve **comunicare** all'Agenzia delle entrate, utilizzando il servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo. Con la **risoluzione n. 26/E/2016**, è stato istituito il codice tributo (n. "6865") da indicare nel modello F24 per la compensazione.

Rientrano nell'agevolazione, che consiste in un *bonus una tantum* di 1.000 euro, gli studenti dei **conservatori di musica** e degli **istituti musicali pareggiati, iscritti** e in **regola** con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Il beneficio ha un **plafond** di 15 milioni di euro; pertanto, è concesso in base all'**ordine cronologico** delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire il rispetto della soglia complessiva stanziata.

Gli studenti, per poter accedere allo sconto, devono richiedere al conservatorio o all'istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un **certificato di iscrizione**, non ripetibile

“per tale finalità”, che attesta la **sussistenza dei requisiti** per fruire del beneficio fiscale.

Al momento dell'acquisto dello strumento, lo studente **consegna** il certificato al produttore o al rivenditore che **documenta** la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo.

La circolare di ieri precisa che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell'ambito della **previsione di esenzione** di cui all'articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, **che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo**.

È parimenti esente dall'imposta di bollo anche l'istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato.

Un'accortezza da osservare è quella di indicare sul documento rilasciato l'uso che se ne intende fare. Al riguardo, la circolare precisa che ***“sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati”***.